



COMUNE DI VALDAONE

Provincia di Trento

Servizio Tecnico

Determinazione del Funzionario Responsabile

Nr. 450 di data 22.12.2020

Oggetto: AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE GEAS - GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI - S.P.A. DI TIONE DI TRENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DISSABBIATORE DI RISAC A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE.

Oggetto: AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE GEAS - GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI - S.P.A. DI TIONE DI TRENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DISSABBIATORE DI RISAC A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che l'acquedotto intercomunale di Valdaone è dotato di un sistema filtrante presso il dissabbiatore sito in Loc. Risac, che è stato installato nel 2004 ed ora necessita di un intervento di manutenzione straordinaria. Nello specifico la parte filtrante composta da n. 50 moduli costituiti da 2 tele con tramatura da 5 micron ciascuna, risulta ormai usurata e compromessa. Per questo motivo necessita effettuare una completa sostituzione delle tele filtranti con una revisione complessiva dell'impianto.

Considerato che il Comune di Valdaone ha individuato in GEAS il soggetto idoneo e disponibile all'assunzione del predetto incarico; a tal fine è stato richiesto uno specifico preventivo alla ditta Giudicarie Energia Acqua Servizi - Geas Spa, Società In House, con sede a 38079 Tione di Trento (TN), la quale in riscontro ha presentato una stima dei costi per la manutenzione straordinaria del dissabbiatore Risac, in atti al protocollo n. 7836 di data 05.11.2020 che prevede un importo pari ad € 10.750,00.= +IVA per complessivi € 13.115,00.=;

Ritenuto necessario acquisite l'autorizzazione del Comune di Pieve di Bono – Prezzo per l'esecuzione di interventi straordinari sull'acquedotto intercomunale Daone-Bersone-Prezzo e per il relativo impegno della spesa come previsto nella convenzione sottoscritta in data 05.06.1995;

Preso atto della comunicazione del Servizio Tecnico del Comune di Pieve di Bono – Prezzo di data 21.12.2020 in atti al ns. prot. 9039 del 22/12/2020 (in risposta alla ns. richiesta del 06/11/2020 prot. 7846) con cui si comunica che la Giunta comunale di Pieve di Bono – Prezzo con propria deliberazione n. 166 del 17/12/2020 ha autorizzato il Comune di Valdaone ad eseguire i suddetti lavori comprendendo alla spesa complessiva quantificata in € 10.750,00 + IVA 22% pari a € 13.115,00 per la quota di riparto spettante del 21%, e quindi per l'importo di € 2.754,15, ridotto eventualmente in base alla spesa effettivamente sostenuta come da contabilità finale.

Ricordato che il Comune di Valdaone è un ente locale socio di GEAS S.p.A. e possiede una quota di partecipazione al capitale sociale;

Dato atto che GEAS S.p.A. è una società di diritto privato ai sensi del libro V, titolo V, capo V del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica diretta, operante ai sensi degli artt. 16 e 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 175/2016 ossia quale società in house in situazione di controllo analogo congiunto da parte di più enti locali soci;

Considerato che GEAS ha realizzato il Piano di Autocontrollo e Piano Industriale degli acquedotti del comune e ha in gestione l'impianto e l'esecuzione dei prelievi e delle analisi da effettuarsi sulle acque destinate ad uso civile del Comune di Valdaone;

Considerato che GEAS è una società che offre servizi in House Providing nei confronti dei soci ed è stata costituita allo scopo di supportare i comuni nell'erogazione dei servizi primari al cittadino, tra i quali anche quello inherente al ciclo dell'acqua e che la stessa è in possesso dei necessari requisiti organizzativi;

Rilevato che Geas S.p.A. offre da anni alcuni servizi in materia di gestione e controllo degli impianti idrici, avendo acquisto negli anni un know how d'eccellenza in tale ambito;

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 68 del 13.05.2019 con la quale si è approvato lo schema di convenzione fra la Giudicarie Energia Acqua Servizi Spa, in sigla Geas SpA. di Tione di Trento ed il Comune di Valdaone, così come nel testo depositato agli atti prot. n. 3151/2019;

Dato atto che il rapporto “qualità/prezzo” trova specifica ottimizzazione nell’affidamento in house alla sopradetta partecipata, in alternativa allo sviluppo in economia o tramite appalti o ad altre ipotesi di gestione previste dal vigente ordinamento:

- con riferimento all’immediata disponibilità che si richiede per l’avvio dell’iniziativa, a fronte di un rischio ritenuto per l’Ente socio e per la Società compatibile e ragionevole, quale fattore distintivo a favore della collettività di riferimento, viceversa non riscontrabile sul mercato;
- le prestazioni ricomprese nella proposta della GEAS S.p.A., sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell’Ente e della Collettività, atteso che non sussistono “ragioni di natura tecnico-economica per le quali l’affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house” (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l’indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione). Va tuttavia precisato che, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, la natura tecnico-discrezionale della valutazione effettuata dalla P.A. fa sì che essa sfugga all’ordinario sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che questa non si presenti manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità od arbitrarietà, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.
- le ragioni del mancato ricorso al mercato sono pertanto da individuarsi nel patrimonio esperienziale posseduto dalla GEAS S.p.A., nella congruità e ragionevolezza dell’offerta in una logica “qualità/prezzo”, nella possibilità di monitorare direttamente le performances della partecipata nelle varie fasi dell’attività; nella conoscenza del territorio, da altri operatori economici non parimenti posseduta;

Rammentato che le norme in materia di acquisizione/fornitura di beni e servizi, stabiliscono il principio che gli acquisti siano effettuati in modalità elettronica, tramite MEPA o altri mercati elettronici quale il MEPAT per la Provincia Autonoma di Trento oppure ancora attraverso l’adesione alle convenzioni di CONSIP o APAC per la provincia di Trento.

Richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m., la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5, le delibere della Giunta provinciale 24.05.2013 n. 973, 11.07.2013 n. 1392 e 29.06.2015 n. 1097, 14.10.2016 n. 1795, 15.06.2018 n. 10340 e 1.08.2018 n. 1384;

Per l’acquisizione di beni e servizi, in taluni casi, è possibile derogare dall’obbligo di ricorrere al mercato elettronico. È fatta salva quindi la possibilità di ricorrere alle modalità tradizionali nei casi in cui il prodotto od il servizio richiesti non siano presenti sul mercato elettronico provinciale o nazionale;

Considerato quindi che per l’affidamento oggetto del presente provvedimento il Comune può procedere in autonomia ai sensi dell’art. 36 ter 1, comma 2, della L.P. n. 23/1990 e ss.mm.

Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, i contratti rientranti nelle procedure previste dal codice debbono essere stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile

informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata; per gli affidamenti non superiori a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio anche tramite posta elettronica o strumenti analoghi.

Dato atto che si ritiene necessario affidare l'incarico alla ditta Giudicarie Energia Acqua Servizi - GEAS Spa poiché:

- ha confermato la disponibilità all'effettuazione del servizio nei tempi richiesti;
- dispone già di una parte dei dati richiesti, in quanto è la stessa società che ha redatto, per conto del comune di Valdaone il Piano di Autocontrollo e Piano Industriale degli acquedotti del comune e ha in gestione l'impianto e l'esecuzione dei prelievi e delle analisi da effettuarsi sulle acque destinate ad uso civile;
- l'operatore economico è affidabile perché ha una lunga esperienza nel settore;
- il prezzo offerto si ritiene congruo in relazione al servizio richiesto, come confermato dalla seconda offerta pervenuta in data 22/12/2020 al ns. prot. 9081.

Considerato ai sensi dell'art. 7 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di non procedere con la suddivisione in lotti, la quale avviene nella fattispecie degli appalti su base qualitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative.

Ricordato che il rapporto intercorrente tra committenti e ditte destinatarie dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza dei mezzi e tecniche professionali.

Visto il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze.

Verificata la regolarità contributiva della ditta sopra citata.

Vista la L.P. n. 23/90 ad oggetto "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento".

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento, in relazione agli importi e all'oggetto del contratto, secondo le previsioni della art. 21 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23.

Vista la disponibilità finanziarie presente alla Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8891 Piano Finanziario U.2.02.01.09, del bilancio di previsione 2020-2022, per l'esercizio 2020.

Vista L.P. n. 2 del 9.03.2016 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.

Visto il d. lgs. n. 50 del 2016 di "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal correttivo d.lgs. n. 56 del 2017.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 d.d. 24.10.2018,

esecutiva.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2020 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e il Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati e nota integrativa.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 d.d. 20.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa.

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 1448 d.d. 24.02.2020 e visto il decreto sindacale prot. n. 1449 di data 24.02.2020 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Visto il decreto sindacale n. 01 d.d. 01.10.2020 di nomina del nuovo Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

DETERMINA

1. Di affidare, per le ragioni di cui in premessa, alla ditta Giudicarie Energia Acqua Servizi - Geas Spa, Società In House, con sede a Tione di Trento (TN) in Via Padre Gnesotti n. 2 (P.IVA 01811460227) con le modalità sopra specificate, l'incarico per la manutenzione straordinaria del dissabbiatore Risac a servizio dell'acquedotto intercomunale, come da offerta in atti al prot. n. 7836 di data 05.11.2020 che prevede un importo pari ad € 10.750,00.= +IVA per complessivi € 13.115,00.=;
2. Di stabilire le seguenti condizioni contrattuali:
 - il Servizio dovrà essere fatturato al Comune di Valdaone;
 - il corrispettivo verrà pagato entro 30 gg dalla presentazione della fattura, fermo restando l'accertamento da parte del Responsabile, della regolare esecuzione del servizio;
 - sono a totale carico dell'appaltatore:
 - a) l'adozione di tutte quelle norme e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alla prestazione e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; a tal fine l'impresa dovrà dotare il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto delle norme antinfortunistiche e controllerà la continua efficienza ed il regolare uso di questi mezzi. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio e/o danno ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata la stazione appaltante ed il personale incaricato.
 - b) la riparazione dei danni di qualsiasi genere causati durante l'esecuzione della prestazione, dipendenti anche da cause di forza maggiore.
 - c) la ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone o cose, derivanti dall'espletamento della prestazione oggetto del contratto.
3. Di stipulare il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, comma 14, del D. Leg. vo 50/2016): è nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante PEC o strumenti analoghi negli Stati membri con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento, considerando validi i termini della convenzione atti privati 124 del 2017.

4. Di impegnare la spesa complessiva di € 10.750,00.= + IVA 22% per complessivi € 13.115,00= alla Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8891 Piano Finanziario U.2.02.01.09, del bilancio di previsione 2020-2022, per l'esercizio 2020.
5. Di dare atto che la spesa di cui al punto 4 a) è finanziata per € 10.360,85 con l'entrata prevista al Titolo 4 Tipologia 02 Categoria 01 – capitolo 2225 classificazione 4.02.0100 – del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020, relativa all'ex Fondo Investimenti Minori;
6. Di dare atto che la spesa di cui al punto 4 a) è finanziata per € 2.754,15 con l'entrata prevista al Titolo 4 Tipologia 02 Categoria 01 – capitolo 2190 classificazione 4.02.0100 – del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020, relativa alla quota parte della spesa a carico del Comune di Pieve di Bono-Prezzo;
7. Di accertare pertanto la somma di € 10.360,85, al Titolo 4 Tipologia 02 Categoria 01 – capitolo 2190 classificazione 4.02.0100 – del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020.
8. Di accertare pertanto la somma di € 2.754,15, al Titolo 4 Tipologia 02 Categoria 01 – capitolo 2225 classificazione 4.02.0100 – del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020.
9. Di dichiarare la spesa impegnata con il presente provvedimento esigibile nell'esercizio 2020;
10. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
11. Di liquidare le spese di cui sopra, secondo le modalità previste dall'articolo 26 del Regolamento di comunale di contabilità;
12. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
13. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(S.Z.)

Il Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA
arch. jr Stefania Zulberti
FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Elena Armani

FIRMATO DIGITALMENTE